

**DELIBERA N. 28/19**  
**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA**  
**COMUNE DI XXX/ VODAFONE ITALIA S.P.A.**  
**(RIF. PROC. GU14 N° 253/18)**

**IL CORECOM DELLA REGIONE ABRUZZO**

NELLA riunione del 8 febbraio 2019 si è riunito, così costituito:

		Pres.	Ass.
<b>Presidente</b>	Filippo Lucci		x
<b>Componenti</b>	Michela Ridolfi	x	
	Ottaviano Gentile	x	

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 19 ottobre 2017;

VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritto tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Abruzzo in data 19 novembre 2017;

VISTA la delibera AGCOM n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera AGCOM n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP “*Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni*”;

VISTA l’istanza di definizione presentata al Corecom Abruzzo ai sensi dell’art. 14 e ss. Delibera AGCOM 173/07/CONS dal Comune di XXX in data 2 luglio 2018 ed acquisita in pari data al prot. n. 13787, nei confronti con l’operatore Vodafone;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

L'istante lamenta una fatturazione illegittima per addebiti difformi rispetto ai parametri della convenzione Consip. Precisa infatti, che a seguito dell'intervenuta convenzione Consip relativa alla telefonia fissa e mobile, Vodafone non avrebbe provveduto a rimodulare il contatto in essere con il Comune di XXX attraverso l'applicazione nelle fatture emesse di tariffe conformi quantitativamente a quelle della convenzione in parola. Fa presente di aver trasmesso diverse segnalazioni chiedendo l'adeguamento suddetto che tuttavia sono rimaste prive di riscontro.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- i. Rimborso delle somme pagate in più rispetto alle fatture emesse dal 2008 al dicembre 2016;

Allega: Fatture; Reclamo; Perizia tecnica attestante l'onerosità delle tariffe applicate da Vodafone rispetto ai parametri della convenzione Consip; convenzione Consip.

### **2. La posizione di Vodafone**

In merito ai fatti oggetto di controversia, l'operatore si oppone alle richieste avanzate dall'istante per le seguenti ragioni, eccependo l'infondatezza dell'istanza, in quanto nessuna anomalia è stata riscontrata nell'applicazione della proposta di abbonamento sottoscritta.

Rileva, peraltro che nessuna violazione della normativa vigente risulta essere mai stata effettuata nell'applicazione dei profili tariffari prescelti all'atto della sottoscrizione del contratto.

Dai testi legislativi citati da parte istante a ben vedere non consegue nessun obbligo a proprio carico circa l'applicazione di determinate condizioni contrattuali anziché altre.

La normativa in oggetto, invero, fa riferimento esclusivamente alla possibilità di una risoluzione dei contratti telefonici qualora gli stessi non siano conformi ai parametri delle convenzioni Consip. Quanto sopra è altresì confermato dalla circostanza che nessun recesso o reclamo formale scritto, ovvero avente i requisiti previsti dalle condizioni generali di contratto, risulta essere pervenuto prima del 10/05/2017. Parte ricorrente difatti contesta la fatturazione emessa a far data dal 2010 senza tuttavia aver mai contestato la stessa prima del maggio 2017. A ciò si aggiunga che secondo le richiamate condizioni di contratto le singole fatture emesse possono in ogni caso essere contestate unicamente entro 465 gg. dalla loro emissione. In assenza, quindi, di contestazioni la fattura si intende accettata da parte dell'utente, cosa effettivamente avvenuta nel caso di specie.

Evidenzia inoltre che il periodo di fatturazione contestato non può essere oggetto di definizione in virtù di quanto previsto dalla Determina Agcom 49/15/DIT, secondo la quale *“le uniche fatture che possono essere prese in considerazione sono solo quelle relative agli ultimi sei mesi dalla data in cui è stato presentato il reclamo”*.

Sotto il profilo amministrativo e contabile precisa inoltre che l'istante ha un insoluto di euro 10.436,11 atteso che nonostante la contestazione solo di alcuni importi in fattura ha ritenuto del tutto illegittimamente ed arbitrariamente interrompere il

pagamento delle fatture emesse, dalle quali, peraltro si evince ingente traffico telefonico e quindi il costante utilizzo dei servizi messi a disposizione.

**Allega alla propria memoria:**

Condizioni generali di contratto; Proposta di abbonamento; Fatture insolute;

**3. Motivazione della decisione**

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

Nel merito, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte per le ragioni di seguito evidenziate.

Le disposizioni del D.L. 95/2012 rafforzano il sistema delle convenzioni Consip e obbligano anche gli enti locali a farvi ricorso per alcune tipologie di beni e servizi. Il quadro è stato ridefinito dall'articolo 1 che al comma 3 evidenzia l'obbligatorietà del ricorso a questa procedura in forza di quanto stabilito dalla norma-chiave, individuata nell'articolo 26, comma 3 della legge 488/1999 e dall'articolo 1, comma 499 della legge 296/2006 (recentemente modificato dalla legge 94/2012).

Quest'ultima disposizione prevede l'obbligo di adesione alle convenzioni Consip per le amministrazioni statali e l'obbligo di utilizzo delle convenzioni stipulate dalle centrali regionali da parte del servizio sanitario nazionale.

La stessa norma delinea come facoltativo l'utilizzo del sistema da parte delle altre amministrazioni pubbliche (ad esempio gli enti locali e le Camere di commercio), stabilendo, tuttavia, che esse sono tenute a utilizzare i parametri di qualità e prezzo, sia delle convenzioni stipulate dalla centrale di committenza statale che da quelle regionali, come limiti massimi per la stipulazione dei contratti (quindi come dato massimo per le basi d'asta nelle gare e negli affidamenti in economia).

L'articolo 26 della legge 488/1999 prevede, peraltro, una specifica esclusione, evidenziando come il meccanismo previsto dal comma 3 non si applichi comunque ai Comuni con popolazione fino a mille abitanti (5 mila abitanti in montagna). Rispetto alla fascia degli enti di minori dimensioni, comunque, l'articolo 1, comma 4 del D.L. 95/2012 delinea in alternativa alle gare aggregate, previste dall'articolo 33 del codice dei contratti, il ricorso agli strumenti di acquisto in forma telematica gestiti da Consip e dalle centrali di committenza regionali.

Tuttavia il comma 7 dello stesso articolo 1 del decreto spending review sancisce un obbligo specifico per tutte le amministrazioni pubbliche e per tutte le società inserite nel «consolidato Istat», stabilendo che tali soggetti devono fare ricorso alle convenzioni Consip o a quelle delle centrali regionali per l'acquisto di una serie di beni e servizi a consumo intensivo: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.

Il comma 13 prevede anche un interessante meccanismo, finalizzato ad assicurare vantaggi economici alle amministrazioni pubbliche, quando la Consip stipuli una convenzione per l'acquisto di determinate tipologie di beni o servizi e queste abbiano prezzi inferiori a quelli dei contratti di appalto che le stesse amministrazioni hanno in corso per i medesimi beni o servizi con altri operatori economici.

**In tal caso le stazioni appaltanti possono recedere dal contratto (pagando le prestazioni eseguite oltre al decimo delle prestazioni non eseguite) con un preavviso**

breve (quindici giorni) qualora l'appaltatore non accetti la proposta migliorativa formulata da Consip rispetto ai parametri della propria convenzione.

Ebbene, dalle norme sopra richiamate, è evidente che nel caso di specie l'istante avrebbe dovuto innanzitutto chiedere formalmente, quindi per iscritto, a Vodafone l'adeguamento delle tariffe ai parametri della convenzione Consip per la telefonia fissa e mobile e nel caso di mancato adeguamento, recedere dal contratto al fine di aderire alla detta convenzione per i medesimi servizi.

**Dalla documentazione in atti risulta soltanto che in data 10/05/2017 l'istante inviava all'operatore convenuto una missiva con la quale chiedeva il ricalcolo delle fatture emesse ed il rimborso delle somme pagate in più, avvertendo di aver sospeso i pagamenti delle ulteriori fatture fino alla definizione bonaria della questione.**

Pertanto, poiché nessun recesso risulta essere stato inviato dall'istante per la cessazione del contratto di telefonia fissa e mobile a seguito del mancato adeguamento della stessa società convenuta ai parametri imposti dalla convenzione Consip, non si rinviene nessuna responsabilità addebitale alla stessa.

Ne consegue che la richiesta di rimborso delle somme pagate in più rispetto alle fatture emesse dal 2008 al dicembre 2016 non può in nessun modo essere accolta atteso che gli addebiti in esse contenuti risultano essere conformi al contratto sottoscritto.

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, si ritiene che nulla può essere disposto a carico dell'operatore in tal senso attesa l'assenza di responsabilità riscontrata ed il comportamento poco conciliativo tenuto dall'istante in sede di udienza di discussione.

UDITA la relazione del Responsabile del Procedimento, svolta su proposta del Presidente;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. Il Corecom Abruzzo rigetta l'istanza presentata dal Comune di XXX nei confronti di Vodafone Italia s.p.a., per le motivazioni espresse in premessa;

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del Corecom e dell'Autorità ([www.agcom.it](http://www.agcom.it)).

L'Aquila, 8 febbraio 2019

IL RELATORE

*F.to Dott.ssa Annalisa Ianni*

IL DIRETTORE

*F.to Dott. Paolo Costanzi*

IL COMPONENTE

*F.to Sig. Ottaviano Gentile*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.